

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

La copertura penale

L'adesione alla procedura di voluntary disclosure mi garantisce una copertura penale integrale?

C.V.

Risponde Stefano Loconte

La disciplina sulla voluntary disclosure di cui alla legge n. 186/2014 garantisce ai contribuenti che aderiscono spontaneamente alla procedura di emersione, sia per quanto concerne le attività estere che per quelle nazionali, un'ampia copertura penale. In particolare, le fattispecie prese in considerazione dalla normativa sono quelle di cui agli artt. 2 («Dichiarazione fraudolenta mediate uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti»), 3 («Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici»), 4 («Dichiarazione infedele»), 5 («Omessa dichiarazione»), 10-bis («Omesso versamento di ritenute certificate»), 10-ter («Omesso versamento di Iva»), di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, limitatamente agli imponibili e alle imposte oggetto di collaborazione volontaria, nonché i reati di riciclaggio e reimpiego di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., commessi in relazione ai reati fiscali che precedono.

Inoltre, la normativa in esame prevede, al perfezionamento della procedura di voluntary disclosure, l'operatività di una espressa clausola di non punibilità per ciò che riguarda il neo introdotto reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter c.p. Questa fattispecie punisce la condotta di chi avendo commesso (o concorso a commettere) un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In conclusione, è opportuno ricordare che, come confermato dall'Agenzia delle entrate con circolare 10/E del 13 marzo scorso, anche a seguito di adesione alla procedura di voluntary disclosure, rimarrà ferma la punibilità per i reati di emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, nonché per la fattispecie di sottrazione fraudolenta al

pagamento di imposte di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo 74/2000.

Le attività cointestate

Le attività che detengo all'estero e che intendo regolarizzare attraverso la voluntary disclosure non sono intestate solo a me ma anche a mia moglie e a mio figlio. Nel mio caso, basterà presentare un'unica istanza di accesso alla procedura?

U.N.

Risponde Stefano Loconte

Deve premettersi che la procedura di collaborazione volontaria disciplinata dalla legge 186/2014 permette di regolarizzare anche le attività illecitamente detenute all'estero che risultino essere cointestate a più soggetti o comunque nella disponibilità di più individui.

È però opportuno chiarire che, laddove si configuri un'ipotesi di questo genere, la richiesta di accesso alla voluntary disclosure deve essere presentata da ognuno di tali soggetti in maniera autonoma e distinta. Nel caso di specie, quindi, non potrà essere presentata un'unica istanza di accesso alla procedura ma saranno presentate tre domande: una per il padre, una per la madre e una per il figlio. Chiaramente, ciascuno di essi proporrà la domanda di voluntary disclosure limitatamente alla quota parte di propria competenza. Conseguentemente, al perfezionamento della procedura, la regolarizzazione produrrà i suoi effetti nei confronti dei singoli richiedenti.

Con specifico riferimento alla determinazione della quota di disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione, si segnala che, ai sensi dell'art. 5-quinquies, comma 9, d.l.n. 167/1990, essa si presume, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in parti eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

Tale presunzione, valida ai soli fini della procedura di voluntary disclosure e operante salva prova contraria, si intende applicabile - come chiarito dalla Circolare 10/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo scorso - non solo alle ipotesi di cointestazione delle attività, ma anche a

tutte le altre fattispecie in cui più soggetti abbiano la disponibilità di una attività finanziaria o patrimoniale (si pensi a chi possiede una delega di firma ad operare su un c/c).

Le violazioni successive

Cosa succede se dopo la conclusione della procedura il Fisco scopre ulteriori violazioni?

L.B.

Risponde Stefano Loconte

La circolare dell'Agenzia delle entrate 10/E del 13 marzo scorso ha contemplato l'ipotesi in cui, a seguito del perfezionamento della procedura di voluntary disclosure, emergano ulteriori attività estere o redditi a queste connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura, così come l'esistenza di eventuali cause di inammissibilità non dichiarate dal contribuente o la falsità della documentazione e delle informazioni dallo stesso fornite. In particolare, in questi casi, l'Agenzia delle entrate, fatta salva l'efficacia degli atti già perfezionati nell'ambito della procedura di voluntary disclosure, provvederà ad interessare l'Autorità giudiziaria competente per le determinazioni di spettanza, anche con riferimento al reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero. Il documento di prassi ha, dunque, confermato che la procedura già perfezionata resterà tale, con tutti i benefici connessi, mentre i redditi non indicati dal contribuente potranno essere oggetto di un ulteriore accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Infatti, secondo l'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria, il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure non è preclusivo ex se dell'ulteriore esercizio dell'azione accertatrice in relazione alle annualità oggetto della medesima procedura. Tuttavia, è opportuno precisare che, in ogni caso, l'Agenzia delle entrate provvederà a graduare la risposta sanzionatoria tenendo conto della gravità della condotta del contribuente.



I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOCCI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary